

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE STREGHE E FOLLETTI APS"**

137 serie 3

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1. È costituita, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, una associazione di promozione sociale (di seguito, "Associazione") denominata:

"Associazione turistica culturale streghe e folletti – Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo "Associazione turistica culturale streghe e folletti APS".

1.2. L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e di Associazione di Promozione Sociale (APS) mediante iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 4, 35, 45 e 46 del D.Lgs. 117/2017.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Montalto delle Marche (AP), Piazza Umberto I n.5 cap.63068 con C.F: 92045620447 P.IVA:02132990447. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma semplice deliberazione dell'organo di amministrazione e successiva comunicazione al RUNTS nei termini di legge.

1.4. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'organo di amministrazione, sedi operative, delegazioni e rappresentanze anche in altre località, in Italia e all'estero.

Art. 2 – Durata

2.1. L'Associazione ha durata illimitata.

2.2. Essa potrà sciogliersi solo nei casi e con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 3 – Scopo, finalità e principi ispiratori

3.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; opera senza scopo di lucro, anche indiretto, esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.2. L'Associazione persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con particolare riferimento al mondo dei bambini.

3.3. In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere il benessere psicofisico, relazionale ed emotivo dei bambini, attraverso attività ludiche, ricreative ed educative;
- b) favorire la socializzazione e l'inclusione, contrastando fenomeni di isolamento, emarginazione e disagio sociale tra i minori;
- c) sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro, offrendo servizi educativi e ricreativi accessibili e di qualità;
- d) valorizzare il gioco come strumento educativo, di crescita personale, di apprendimento e di sviluppo delle competenze sociali;
- e) promuovere attività che favoriscano la creatività, l'espressività artistica e culturale dei bambini (laboratori, spettacoli, animazione tematica);
- f) incentivare la partecipazione attiva dei minori alla vita sociale e comunitaria;
- g) favorire l'integrazione di bambini con disabilità o bisogni educativi speciali, anche mediante attività adattate e inclusive;

[Signature]

[Signature]

- h) diffondere una cultura del rispetto, della solidarietà, della cooperazione e della non discriminazione;
- i) contribuire alla prevenzione di situazioni di disagio giovanile attraverso contesti educativi positivi;
- l) promuovere iniziative di educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità ambientale e ai corretti stili di vita;
- m) sviluppare collaborazioni con scuole, enti locali, altri enti del Terzo Settore e realtà educative;
- n) organizzare eventi e attività ludico – ricreative (quali feste per bambini, animazione, eventi tematici), intesi come strumenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e non come fine commerciale. In particolar modo l'Associazione organizza nel mese di Agosto la manifestazione "Festa delle Streghe e dei Folletti", festa animata con personaggi del mondo delle fiabe dedicata ai bambini.

Art. 4 – Attività di interesse generale

4.1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, operando su tutto il territorio nazionale e contribuendo alla tutela, valorizzazione, ricerca e diffusione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, educazione e formazione extra – scolastica, attività ludico – ricreative per minori. In tale ambito l'Associazione realizza:

- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività ludiche, di animazione e intrattenimento rivolte ai minori, quali feste per bambini, eventi tematici, spettacoli e iniziative aggregative;
- Lett. d) interventi educativi e formativi, anche di carattere extra – scolastico, finalizzati allo sviluppo delle capacità creative, relazionali ed espressive dei minori, mediante laboratori, giochi strutturali e attività didattico-ricreative;
- Lett.a) interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione del benessere dei minori e al sostegno delle famiglie, anche attraverso attività inclusive e di supporto a situazioni di fragilità;
- Lett.l) attività di formazione extra-scolastica e iniziative volte alla prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica, mediante contesti educativi, ricreativi e aggregativi.
- Lett.k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale rivolte prevalentemente a minori e alle loro famiglie, quali gite, escursioni, visite didattiche, soggiorni ricreativi e centri estivi, finalizzati alla socializzazione, all'educazione, alla conoscenza del territorio e alla promozione del benessere psico-fisico dei partecipanti, con particolare attenzione all'inclusione di soggetti in condizioni di fragilità.

Le attività di cui sopra sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza e non discriminazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4.2. I destinatari delle attività di interesse generale sono:

- gli associati e i loro familiari;
- la collettività in generale, con particolare attenzione ai residenti nel territorio in cui



l'Associazione opera, ai minori, ai giovani, agli anziani e ai soggetti in condizioni di fragilità sociale.

4.3. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e di altri volontari ai sensi degli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

4.4. L'Associazione può inoltre svolgere attività di formazione e aggiornamento dei propri associati e volontari, nonché attività di studio, ricerca, documentazione e divulgazione sulla storia, sulla cultura italiana e medievale, sulle tradizioni popolari, sui miti del passato e sul patrimonio culturale del piceno, finalizzate alla loro rielaborazione artistica e rappresentazione teatrale.

Art. 5 – Attività diverse

5.1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti di cui al medesimo art. 6 e al relativo decreto ministeriale attuativo.

5.2. Tali attività "diverse" saranno deliberate dall'organo di amministrazione e dettagliate in apposita delibera e/o regolamento interno.

5.3. A titolo esemplificativo, possono costituire attività diverse:

- la vendita di gadget, pubblicazioni, costumi e oggettistica;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi e spettacoli, nei limiti consentiti dalla normativa;
- attività di sponsorizzazione e pubblicità connesse agli eventi, nel rispetto dei limiti previsti per le attività diverse e per gli ETS non commerciali.

Art. 6 Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili

6.1. L'Associazione è senza scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

6.2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nello svolgimento delle attività statutarie di interesse generale e/o in quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Associati

7.1. Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche (e, nei limiti consentiti dalla legge, altri enti senza scopo di lucro) che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire al loro perseguimento.

7.2. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a sette persone fisiche, come richiesto per le APS ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

7.3. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: soci onorari e soci ordinari.

7.4. Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione e, in particolare, coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. I soci onorari sono nominati in via permanente dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo



7.5. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea, nonché a eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 24 del D.Lgs. 117/2017. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Art. 8 – Ammissione dei soci

8.1. L'ammissione a socio è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato, contenente dichiarazione di accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti.

8.2. L'organo di amministrazione deve motivare l'eventuale diniego di ammissione e darne comunicazione all'interessato; contro il diniego è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che decide in via definitiva nella prima riunione utile.

8.3. L'iscrizione del nuovo associato decorre dalla data della delibera di ammissione, con annotazione sul libro soci.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

9.1. I soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto e dalla legge;
- essere informati sulle attività e sui programmi dell'Associazione.

9.2. I soci hanno il dovere di:

- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'assemblea;
- svolgere, ove possibile, attività di volontariato a favore dell'Associazione e dei suoi scopi.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

10.1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto all'organo di amministrazione;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa annuale protratta per oltre 12 mesi rispetto alla scadenza fissata;
- c) esclusione per gravi motivi, quali comportamenti contrastanti con i principi dell'Associazione o che arrechino danno morale o materiale rilevante all'Associazione.

10.2. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, sentito il socio interessato. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea, che decide in via definitiva.

Art. 11 – Volontari

11.1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dagli associati e da eventuali altri volontari, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.



11.3. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

12.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
c) il Presidente;
d) eventuale Organo di controllo e/o Revisore legale dei conti nei casi e con le modalità previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 o da specifica scelta statutaria.

13.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.

13.2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

13.3. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove obbligatorio;
- determina il numero, nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione;
- delibera sugli indirizzi generali delle attività;
- delibera su ogni altro oggetto ad essa demandato dalla legge o dal presente statuto.

13.4. Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione.

13.5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche virtuale), la data e l'ora, inviato ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

13.6. L'Assemblea può svolgersi anche mediante videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, purché sia possibile identificare i partecipanti, partecipare alla discussione e votare, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

13.7. Le modalità di costituzione dell'Assemblea e di assunzione delle deliberazioni (quorum costitutivi e deliberativi) sono stabilite in conformità agli articoli 21 e 24 del Codice Civile, per quanto compatibili, e alle norme del CTS.

13.8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della

Судя из

Wicks

maggioranza dei presenti, salvo i casi di scioglimento dell'Associazione per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 – Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

14.1. L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 9, compreso il Presidente, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi nominati dall'Assemblea tra i soci

14.2. I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica per n.3 anni e sono rieleggibili.

14.3. L'Organo di amministrazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone i programmi annuali di attività;
- predispone il progetto di bilancio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sull'ammissione, sospensione ed esclusione dei soci;
- delibera sull'istituzione di eventuali sedi operative;
- delibera nello svolgimento, anche tramite direttive interne, delle attività di interesse generale e delle attività diverse.

14.4. L'Organo di amministrazione può svolgersi anch'esso in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di identificazione dei partecipanti e regolarità delle deliberazioni

14.5. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 15 – Presidente

15.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; è nominato dall'Organo di amministrazione nel proprio seno, salvo diversa previsione dell'Assemblea.

15.2. Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili, sottoponendoli a ratifica dell'Organo di amministrazione nella prima riunione utile.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale (se e quando dovuti)

16.1. Quando ricorrono i presupposti di legge, o su scelta dell'Assemblea, è nominato un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con le funzioni e i poteri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

16.2. Se ne ricorrono i presupposti, è inoltre nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione, anche coincidente con l'Organo di controllo nei casi consentiti, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 – Patrimonio ed entrate

17.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali beni mobili e immobili di proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- donazioni, lasciti e liberalità.



17.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali, se deliberate;
- contributi di associati e terzi;
- contributi di enti pubblici e privati;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte in attuazione delle finalità istituzionali (ad esempio, corrispettivi per spettacoli, rievocazioni, laboratori, corsi, visite animate, anche in regime di convenzione o accreditamento);
- proventi derivanti da eventuali attività diverse, nei limiti consentiti;
- ogni altra entrata compatibile con la qualifica di ETS APS.

Art. 18 - Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

18.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Organo di amministrazione predispone il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, secondo gli schemi previsti per gli ETS dal D.M. attuativo dell'art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 .

18.3. Quando ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita anche il bilancio sociale.

18.4. Il bilancio e gli eventuali rendiconti sono depositati nel RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 - Libri sociali

19.1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- eventualmente, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, se nominati.

19.2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle modalità stabilite dall'Organo di amministrazione.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

20.1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, con preferenza per APS operanti nel medesimo settore di attività ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Clausola di rinvio

21.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile in tema di associazioni, nonché le ulteriori norme di legge vigenti in materia.

Presidente



Segretario



